

IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO "SAVINETTA" CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO P=20'659.86 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 20'000 KW, DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN E PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.

Proponente  
**SOLAR ENERGY 10 S.R.L.**  
 VIA LUIGI GALVANI, 33 - 39100 BOLZANO  
 C.F. - P.I. - REGISTRO IMPRESE 03058400213  
 PEC: solareenergydieci.srl@legalmail.it

Progettazione  
 Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE  
 Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)  
 Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924  
 PEC: antonioavallone@pec.it  
 Cell: 339 796 8183



Preparato Verificato Approvato

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA**  
 Codice Autorizzazione Unica A3EBD54

Titolo elaborato  
**IMPIANTO FOTOVOLTAICO "SAVINETTA"**  
 Rapporto con la strumentazione urbanistica vigente - Comune di Spinazzola

Elaborato N.	Data emissione			
<b>5AP</b>	28/06/2021			
	Norme file			
N. Progetto	Scala			
SOL027	1:20.000	00	06/2021	PRIMA EMISSIONE
		REV.	DATA	DESCRIZIONE

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI SOLAR ENERGY 10 S.R.L., OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARAN PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT CAN NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOLAR ENERGY 10 S.R.L. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

**Legenda**

**OPERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

-  Recinzione
-  Stringhe FTV
-  Cavidotto esterno AT
-  Cavidotto esterno MT
-  Stazione Terna
-  Ampliamento Stazione Terna
-  Stazione utente SOL


**Stazione Condivisa**

**Tipo**

-  Altre stazioni
-  Area verde
-  Viabilita'

**Altre informazioni**

-  Limiti comunali




**COMUNE DI SPINAZZOLA P.R.G.**

RIELABORATO A SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N°300 DEL 21 MARZO 2000 (URB/DEL2000/00017) DI APPROVAZIONE DEL P.R.G. CON PRESCRIZIONI E MODIFICHE COME DA DEL. C.C. DEL 17-18 LUGLIO 2000 E COMUNICAZIONI PROT. S.T. 9620/2324 DEL 2.10.2000 E 3229/13842 DEL 29.12.2000

GENNAIO 2001

tavola N° 3



Norme Tecniche di Attuazione

**ART. 4.5 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE. ZONE "E1".**  
 Queste zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze colturali.  
 Su di esse si possono espletare le attività considerate nel precedente articolo, purché non abbiano carattere industriale, così come previsto per le "zone D" e non producano inquinamento.

Su tali superfici il P.R.G. si attua con interventi diretti e secondo i seguenti indici e parametri:  
 Indice di fabbricabilità fondiaria = Iff = 0,03 mc./mq. per le abitazioni degli addetti all'agricoltura,  
 0,07 mc./mq. per gli annessi finalizzati all'agricoltura.  
 Rapporto di copertura = Re = secondo le esigenze derivanti piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della superficie fondiaria.

Altezza massima degli edifici = Hmax = 8,00 m. Salvo costruzioni di tipo particolare come silos serbatoi, eccetera.  
 Distanza dai confini = Dc = 10,00 m. min.  
 Distanza minima tra i fabbricati = Df = 15,00 m.  
 Distanza dal ciglio stradale = Ds = secondo il D.M.1/4/1968 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a m.15,00.  
**Lotto minimo d'intervento: mq. 10.000 (anche in caso di accorpamento).**

**N.B.** Nelle zone produttive agricole qualora si verifica l'esigenza di realizzare nuove costruzioni di volume superiore a 500 mc. (cinquecento metricubi), è obbligatorio redigere un piano di sviluppo aziendale da presentare al Comune per l'approvazione.

Su queste superfici è ammessa la costruzione di serre.  
 Per serre si intendono quelle strutture stabilmente infisse al suolo, prefabbricate o costruite in opera e destinate esclusivamente a determinate specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.  
 Le serre possono essere di due tipi:  
 - serre con copertura solo stagionale (tipo X),  
 - serre con copertura permanente (tipo Y).  
 Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il pieno passaggio della luce, ed avere altezze massime di m.3 in gronda e di m.6 alla linea di colmo se costruite a falda, ed a m.4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è il 70% della superficie del fondo;  
 - la distanza dai confini e dal ciglio stradale è di m.5;  
 - il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è del 50% della superficie del fondo;  
 - la distanza minima della sera dai confini e dal ciglio stradale è di m.8;  
 - la loro costruzione è sottoposta al rilascio della Concessione Edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue le tipologie di serre considerate non rientra in quello che è consentito realizzare dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. Valgono le disposizioni della Legge Regionale n°19 dell'11/9/1986.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (che non costituiscono fonte di inquinamento), non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda, con asservimento delle stesse regolarmente trascritte e registrate a cura e spese del richiedente.

La realizzazione di allevamenti intensivi, che siano pienamente confacenti alle caratteristiche ecologiche e non alterino le antiche tradizioni locali è, comunque, subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi. Tali impianti devono essere conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti ed essere posizionati a distanza di assoluta sicurezza dai confini, dagli alloggi di pertinenza, dagli edifici, dai recinti di stabulazione e dalla città.

La superficie minima del fondo da destinare alla realizzazione di allevamenti intensivi è di due ettari.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici inerenti a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi, di opere di riconosciuto e specifico interesse regionale purché munite del consenso positivo del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia. Il mancato assenso positivo di uno di questi organi preposti alla tutela dell'ambiente comporta la non realizzazione dell'opera prevista.